

# LANCIATA L'INIZIATIVA POPOLARE SULLA LEGITTIMA DIFESA

**Occorrono 7'000 firme entro fine maggio : aiutateci a raccoglierle!**

Oggi , con la pubblicazione del testo sul Foglio ufficiale, prende ufficialmente avvio in Ticino l'iniziativa popolare (la sesta promossa dal Guastafeste) intitolata "**Le vittime di aggressioni non devono pagare i costi di una legittima difesa**", la quale in sostanza chiede che lo Stato rimborsi tutti i costi legali alle persone che sono state assolve in procedimenti giudiziari connessi alla legittima difesa.

## **Dove si può firmare l'iniziativa**

Il formulario per le firme potrà essere scaricato direttamente da questo sito (cliccando sotto la foto nella pagina principale) o dal sito dell'Amministrazione cantonale ( [www.ti.ch/dirittipolitici](http://www.ti.ch/dirittipolitici) ) . Chi non possiede una stampante avrà diverse possibilità di sottoscrivere l'iniziativa, e più precisamente :

- 1) Agli sportelli delle **Cancellerie comunali** di tutti i Comuni (dove i formulari dovrebbero essere esposti in bella vista o messi a disposizione su richiesta).
- 2) Alla bancarella situata al **mercato di Bellinzona** (vis à vis dell'hotel Croce federale lungo Viale Stazione) e che, condizioni meteorologiche permettendo, dovrebbe essere in funzione dal 2 aprile al 7 o 14 maggio (solo al sabato).
- 3) Alle bancarelle che dal 5 aprile e fin verso inizio maggio, meteo permettendo, dovrebbero essere in funzione quasi tutti i giorni in **Piazza Dante a Lugano** e al **Piazzale alla Valle a Mendrisio** , nonché (ma solo saltuariamente ) in **Via Ramogna a Locarno** e davanti alla **posta di Losone**.
- 4) Alle bancarelle che in occasione delle elezioni comunali dell'8-10 aprile dovrebbero essere in funzione davanti ai seggi elettorali dei seguenti Comuni : **Agno – Ascona – Arbedo/Castione - Biasca- Balerna – Cadenazzo - Caslano – Castel San Pietro – Centovalli (Intragna) - Cevio (venerdì) – Chiasso - Coldrerio – Gordola – Locarno-centro – Losone – Lugano (ai seggi di : Molino Nuovo, Viganello , Breganzona, Pregassona Alta e Bassa, Besso) – Maggia (sabato e domenica) - Massagno – Minusio – Morbio inferiore – Novaggio – Porza – Pura – Riva San Vitale - Stabio-Tenero - Terre di Pedemonte ( Tegna) – Vacallo .**
- 5) Inoltre anche il settimanale "Mattino della domenica" pubblicherà un paio di volte il formulario, probabilmente nelle edizioni del 10 aprile e del 17 o 24 aprile.

## Come contribuire alla riuscita dell'iniziativa ?

Chi desidera che questa iniziativa riesca è invitato non solo a firmarla ma anche a collaborare attivamente alla raccolta delle firme, sia inviando un appello via email a tutti gli amici e conoscenti (invitandoli a stampare il formulario dal sito [www.ilguastafeste.ch](http://www.ilguastafeste.ch)) e sia raccogliendo direttamente firme nel proprio giro di amici, conoscenti, parenti e colleghi di lavoro.

Non dovete aver fretta di rispedire il formulario con solo una o due firme, quando avete qualche settimana di tempo per trovare qualche firmetta in più e aiutarci così a raggiungere la quota minima di ben 7'000 firme. L'ideale sarebbe che rispediate i formulari al sottoscritto (all'indirizzo indicato in calce ai formulari) una prima volta **entro il 25 aprile** e una seconda volta, se riuscirete a trovare altre firme, al massimo **entro il 10-15 maggio**.

**IMPORTANTE : Ricordatevi che su ogni formulario va scritto nell'apposito spazio il nome del Comune di domicilio dei firmatari (perché dobbiamo sapere a quale Comune inviare le firme da far vidimare) e che su ogni formulario possono firmare solo cittadini svizzeri con diritto di voto in Ticino residenti nello stesso Comune ( quindi occorre un formulario per ogni Comune!).**

## Un Super-Comitato interpartitico

Attiro la vostra attenzione sul fatto che nel comitato interpartitico dell'iniziativa siedono 15 politici o ex-politici appartenenti a quasi tutti i partiti presenti sulla scena politica cantonale, fra cui (fatto assai raro per un'iniziativa cantonale) ben quattro consiglieri nazionali, e più precisamente :

**Giorgio Ghiringhelli**, primo firmatario, fondatore del movimento politico Il Guastafeste

**Lorenzo Quadri**, consigliere nazionale della Lega dei ticinesi e municipale di Lugano

**Marco Chiesa**, consigliere nazionale dell'UDC

**Roberta Pantani**, consigliera nazionale della Lega dei ticinesi e municipale di Chiasso

**Fabio Regazzi**, consigliere nazionale del PPD

**Iris Canonica**, già deputata in Gran Consiglio

**Moreno Colombo**, sindaco di Chiasso del PLR (fino al 10 aprile 2016)

**Valerio De Giovanetti**, già candidato al Gran Consiglio per i Verdi liberali

**Aron D'Errico**, candidato al Consiglio comunale di Locarno per la Lega dei ticinesi

**Battista Ghiggia**, già candidato al Consiglio degli Stati per la Lega dei ticinesi e l'UDC

**Oviedo Marzorini**, già deputato in Gran Consiglio per il PPD e presidente Federazione cantonale delle società di tiro

**Mauro Minotti**, deputato in Gran Consiglio per la Lega dei ticinesi

**Edo Pellegrini**, presidente della sezione ticinese dell'Unione democratica federale (UDF)

**Alberto Siccardi**, già candidato al Gran Consiglio per Area liberale e La Destra

**Pietro Vanetti**, già municipale di Losone per il movimento del Guastafeste

## Non di sole pacche sulle spalle vive il movimento del Guastafeste...

Se volete sostenere anche dal punto di vista finanziario questa iniziativa, i cui costi preventivati ( a carico del movimento del Guastafeste) si aggirano attorno ai **10'000 franchi**, potete farlo versando un contributo sul conto corrente postale no. 65-67871-6, intestato a "Movimento politico Il Guastafeste – 6616 Losone" (Nr. IBAN : CH6209000000650678716).

Grazie di cuore a chi vorrà sostenerci 😊 ! Chi lo desidera può richiedere l'invio di una polizza di versamento telefonando al no. 091/792 10 54 oppure inviando un'email a [ilguastafeste@bluewin.ch](mailto:ilguastafeste@bluewin.ch)

# **ARGOMENTARIO**

Per chi avesse desiderio di approfondire maggiormente la proposta dell'iniziativa, pubblichiamo qui di seguito un argomentario che fornisce una serie di informazioni utili al dibattito.

## **1) CRIMINALITA' VIOLENTA : IL TICINO GUARDA CON TIMORE ALL'ITALIA**

Le statistiche indicano che negli ultimi 2-3 anni il numero di furti e rapine in Svizzera é in diminuzione, ma in Ticino ( e in particolare nel Mendrisiotto) vi é molta preoccupazione per quelle bande di malviventi, provenienti soprattutto dall'est, che, come accade con sempre maggior frequenza nelle regioni italiane d'oltre confine, non esitano a penetrare con scasso nelle ville e negli appartamenti quando sono occupate dai loro abitanti, facendo uso della violenza per farsi consegnare gioielli e denaro o per farsi dare la combinazione della cassaforte. Tant'è vero che in quelle regioni anche la gente comune ha cominciato a difendersi utilizzando le armi contro gli aggressori, e in taluni casi anche ferendoli o uccidendoli.



Proprio per far fronte a questa situazione eccezionale ( che rischia di ritorcersi contro le vere vittime, cioè gli aggrediti, trasformandoli in colpevoli) , nel Parlamento italiano è già stata depositata una proposta di legge che mira a eliminare il reato di "eccesso" di difesa per chi si difende da aggressioni in casa propria. In queste circostanze, insomma, la difesa dovrebbe sempre essere legittima, e chi penetra in una casa con cattive intenzioni deve sapere che lo fa a proprio rischio e pericolo. In attesa che questa proposta faccia il suo corso , alcune Regioni, come quella lombarda ( <http://www.nonprofitonline.it/docs/normative/5009.pdf> ) o quella ligure, hanno già approvato - o sono sul punto di farlo - delle leggi che prevedono il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa e siano poi assolti.

Il fatto che il Ticino sia stato uno dei pochi Cantoni che nella votazione federale del 28 febbraio 2016 ha votato a favore dell'iniziativa dell'UDC „per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati“ (bocciata a livello federale dal 58,9% dei votanti, ma approvata in Ticino con il record nazionale del 59,4% dei votanti) dovrebbe pur far riflettere sulla situazione particolare del nostro Cantone .

## **2) UNA PROPOSTA LUNGIMIRANTE**

La proposta dell'iniziativa tiene conto di questa evoluzione preoccupante alle porte del Ticino e, con lungimiranza, parte dal presupposto che prima o poi anche da noi le cose peggioreranno e qualcuno si difenderà con le armi ferendo o uccidendo il proprio aggressore o rapinatore (come del resto già successo nel 2005 a Brissago) . In un simile malaugurato caso la persona in questione finirà in una mare di guai, perché oltre a dover sopportare per tutta la vita le conseguenze psicologiche del suo atto, dovrà pure subire un costoso e logorante processo e dovrà dimostrare di non aver ecceduto nella sua difesa : se gli andrà male sarà condannato a una pena detentiva e dovrà pure risarcire il suo aggressore o i suoi parenti; se invece gli va bene sarà assolto ma – se difeso da un avvocato privato - arrischierà di dover far fronte a una salata fattura per pagare le spese legali (come era successo nel citato caso di Brissago, dove la persona che

si era difesa uccidendo uno dei suoi rapinatori venne sì assolta ma dovette pagare di tasca propria all'avvocato una somma di 9'000 franchi).

Ecco, in sostanza l'iniziativa chiede che in caso di **assoluzione** dell'imputato difeso da un avvocato di fiducia lo Stato rimborsi integralmente questi costi, perché non è giusto che un cittadino processato e assolto per essersi difeso in modo legittimo debba anche sborsare migliaia di franchi per pagarsi l'avvocato : tanto più che a garantire la sua sicurezza avrebbe dovuto essere lo Stato (in base all'art. 4 della Legge federale per la salvaguardia della sicurezza interna ogni singolo Cantone "*è responsabile in primo luogo della sicurezza interna del proprio territorio*").

Se questa la nuova legge proposta dall'iniziativa si rivelasse inutile, come i suoi oppositori certamente sosterranno, il comitato promotore sarebbe il primo a esserne contento, perché significherebbe che da noi nessuno si è trovato nella necessità di dover difendersi da qualche aggressore facendo ricorso alla violenza . E comunque una legge inutile in più non nuocerebbe a nessuno.

Ma se essa servisse anche solo in un caso - che potrebbe toccare a ognuno di noi, a un nostro amico, a un nostro parente – allora non avremo speso inutilmente tempo, soldi ed energie e avremo contribuito a limitare i danni per qualche onesto cittadino che suo malgrado ha dovuto difendersi da un'aggressione.

### **3) MODIFICA DEL CODICE PENALE : IL TICINO FARA' DA APRIPISTA ?**

A titolo personale e abbondanziale aggiungo che sarei favorevole a una modifica del Codice penale nel senso di eliminare il reato di "eccesso" di legittima difesa almeno per chi si difende da malviventi che sono penetrati in casa sua per commettere un atto criminale. In tale circostanza la difesa dovrebbe sempre essere legittima, in modo automatico, senza alcun processo. Una simile modifica, del resto già proposta in Svizzera dal consigliere nazionale Lorenzo Quadri con una mozione presentata il 10 dicembre 2013 e poi stralciata dai ruoli in quanto non esaminata dal Parlamento nazionale nel termine utile di due anni, avrebbe il vantaggio di evitare un mucchio di guai giudiziari e finanziari alle vere vittime delle aggressioni e di evitare spese allo Stato , e renderebbe in buona parte inutile la nostra iniziativa . **Ma la modifica del Codice penale federale non è una cosa che si possa fare con un'iniziativa popolare cantonale** : a tal scopo occorrerebbe infatti lanciare un'iniziativa a livello federale e raccogliere 100'000 firme. Impresa sovrumana e troppo onerosa per un piccolo movimento come quello del Guastafeste.

**Ecco perché ho dovuto accontentarmi di intervenire sulla copertura dei costi per gli imputati che sono stati assolti da un' accusa di "eccesso" di difesa. A livello cantonale è l'unica cosa che si può fare, visto che dall'articolo 429 del Codice di procedura penale si può desumere che in caso di assoluzione in un procedimento penale la competenza in materia di indennità da versare agli imputati è disciplinata a livello cantonale. Non è molto ma è meglio di niente.**

La mia speranza è comunque che, grazie a questa iniziativa, il Ticino faccia ancora una volta da apripista a livello nazionale ( come già successo con il divieto "antiburqa") contribuendo a lanciare a Berna e nei vari Cantoni il dibattito sulla necessità di rafforzare il diritto alla legittima difesa a favore delle persone aggredite. Trovo infatti ingiusto che oggi , in base all'articolo 15 del Codice penale, la vera vittima (cioè la persona aggredita) per evitare una condanna debba dimostrare di aver respinto "*in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri*". **Questa regola mette in pratica sullo stesso piano l' aggressore e l'incolpevole aggredito** . E' ben normale che se un onesto cittadino poco o nulla avvezzo alla violenza si ritrova in casa , magari al buio, un criminale di cui non conosce le reali intenzioni e non sa se è armato o meno, se è minorenne o meno, se vuol "solo" rubare o usare violenza contro qualche familiare, cerchi di difendersi come può ( ad esempio se possiede legittimamente un'arma sparando per primo), senza avere il tempo e la possibilità di valutare se la sua difesa sarà adeguata alle circostanze o sproporzionata ed eccessiva.

Poi è vero che in base all'art. 16 del Codice penale il giudice è tenuto ad attenuare la pena di chi respinge un'aggressione eccedendo i limiti della legittima difesa, ma una pena attenuata é comunque una condanna. Ed è pur vero che, sempre in base all'art. 16, "*chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile*

*eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole*”, ma la vittima dovrà provare la sua “non colpevolezza” nel corso di un logorante processo il cui esito rimarrà sempre incerto fino alla sentenza , e per far ciò dovrà obbligatoriamente farsi difendere da un avvocato , andando incontro a possibili grosse spese anche in caso di assoluzione.

#### **4) AVVOCATO D’UFFICIO E AVVOCATO DI FIDUCIA : CHI LI PAGA ?**

L’imputato avrà la possibilità di farsi difendere da un avvocato d’ufficio (che magari non ha molta esperienza ma che costa di meno) oppure da un proprio avvocato di fiducia (che normalmente costa assai di più ma che offre maggiori garanzie di successo) . In un caso o nell’altro se l’imputato viene condannato per il reato di “eccesso” di difesa sarà tenuto a pagare l’avvocato. In caso di assoluzione, invece, i costi dell’avvocato d’ufficio saranno assunti dallo Stato mentre che i costi dell’avvocato di fiducia, con le regole attuali, saranno in gran parte a carico dell’imputato : difatti in questo caso l’autorità penale si limita a fissare un’indennità che però di regola coprirà solo in parte o in minima parte i costi fatturati dall’avvocato.

**Con la nostra iniziativa si chiede che tutti gli imputati assolti non debbano pagare un centesimo per la loro difesa, sia che abbiano fatto capo a un avvocato d’ufficio o sia che abbiano preferito farsi difendere da un loro avvocato di fiducia.**

#### **5) IL TESTO DELL’INIZIATIVA**

L’iniziativa propone l’adozione di una nuova legge (denominata „*Legge sul rimborso spese per procedimenti connessi alla legittima difesa*“ ) che prevede un **rimborso integrale a tariffa piena** delle spese per l’avvocato di fiducia in caso di assoluzione per tutti i casi di legittima difesa (quindi non solo per quelli avvenuti fra le mura della propria abitazione) e anche per chi interviene a difesa di terzi .

Ed ecco il testo dell’iniziativa :

##### ***Legge sul rimborso spese per procedimenti connessi alla legittima difesa***

###### **Art. 1**

*Il Cantone ad ogni persona residente in Ticino che é stata assolta o contro cui il procedimento nei suoi confronti è stato abbandonato da un'autorità penale svizzera per reati commessi in stato di legittima difesa, in stato di necessità o più in generale per essere stata indotta dalle circostanze a commettere un'azione per respingere un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sè o ad altri , rimborsa a tariffa piena l'integralità di tutte le spese procedurali, i disborse e le spese per la difesa di fiducia causati dalla procedura dinanzi alle autorità di perseguimento penale, alle autorità giudicanti penali, e al Tribunale federale, ivi comprese le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici.*

(L’articolo 2 stabilisce solo le modalità di entrata in vigore della nuova legge, se approvata dal Gran Consiglio o dal Popolo.)

N.B. Alla fine del testo é stato aggiunto che il rimborso delle spese comprende anche „*le procedure per i casi bagatellari e per i casi semplici*“. Perché questa precisazione ?

In base all’art. 130 del CPP (Codice di procedura penale) l’imputato é obbligato a farsi difendere da un avvocato di sua fiducia o da un avvocato d’ufficio in taluni casi di una certa gravità.

L’art. 132 stabilisce quando si deve far capo al difensore d’ufficio; ma lo stesso articolo sancisce che quando ci si trova di fronte a un caso „bagatellare“ (quando cioè si prospetta una pena detentiva inferiore a quattro mesi o a una pena pecuniaria inferiore a 120 aliquote giornaliere o a un lavoro di pubblica utilità inferiore a 480 ore) e il caso non presenta particolari difficoltà cui l’imputato non potrebbe far fronte da solo, **non vi é difesa d’ufficio** (!).

Nei casi bagatellari, che normalmente vengono decisi direttamente dal Procuratore pubblico con un decreto, se qualcuno vuole un avvocato per contestare la decisione del Procuratore deve dunque assumere un avvocato privato, e anche in caso di assoluzione si troverà a dover pagare di tasca sua una bella fetta dell’onorario visto che l’indennità concessa dal giudice può essere assai inferiore alla nota dell’avvocato.

## **6) POSSIBILI OBIEZIONI CONTRO L'INIZIATIVA**

### **A. L'iniziativa favorirebbe il Far West, spingendo la gente a difendersi con violenza.**

E' assolutamente falso, perché l'iniziativa non modifica in alcun modo il Codice penale e non chiede di introdurre alcuna impunità automatica per chi si difende facendo uso della violenza. Per chi viene condannato per eccesso di difesa non cambia dunque nulla rispetto ad ora : non avrà sconti di pena e dovrà pagarsi il suo difensore privato o d'ufficio. Non vi è dunque alcun effetto di incitamento a difendersi in modo eccessivo; del resto quando qualcuno è costretto a difendersi lo fa nel modo più efficace possibile ( magari eccedendo nella difesa ), senza pensare in quel momento alla questione secondaria dei costi dell'avvocato.

### **B. Se l'iniziativa passasse lo Stato dovrebbe far fronte a costi maggiori.**

Considerato che questo tipo di procedimenti sono (finora...) fortunatamente assai rari e che comunque una parte degli imputati farà capo, come finora, all'avvocato d'ufficio (che in caso di assoluzione già attualmente è a carico dello Stato) , gli eventuali costi supplementari sarebbero minimi sia in cifre assolute e sia in rapporto a quanto già oggi spende il Cantone per l'assistenza giudiziaria gratuita ( nel 2014, ad esempio, il Cantone ha concesso il gratuito patrocinio in 610 casi per il penale e in 957 casi per il civile , spendendo complessivamente circa 6,5 milioni di franchi - di cui circa metà per il penale - e di questa somma circa 470'000 franchi sono stati restituiti dagli imputati). In ultima analisi tocca comunque ai cittadini-contribuenti decidere se è giustificato spendere qualcosina in più a favore di chi si difende in modo legittimo da aggressioni, tenendo conto del fatto che a tutti potrebbe capitare in futuro di usufruirne

### **C. L'iniziativa è inutile perché chi è imputato per un qualunque reato può sempre far capo alla difesa d'ufficio.**

Innanzitutto, per i casi bagatellari (fino a 4 mesi di detenzione) non è prevista la difesa d'ufficio (vedi art. 132 cpv 2 del CCP), e poi non sempre gli imputati possono scegliere l'avvocato d'ufficio che vogliono e , soprattutto per i casi gravi, è comprensibile che essi preferiscano affidare la propria difesa a un avvocato che conoscono e che ha più esperienza. Quindi anche il cittadino che, indipendentemente dalla sua situazione finanziaria - e a suo rischio e pericolo (perché in caso di condanna non avrà alcun rimborso) - decide di far capo al più oneroso avvocato privato per difendersi meglio, ha diritto in caso di assoluzione di vedersi rimborsare l'integralità delle spese, come avviene per chi è difeso da un avvocato d'ufficio.

### **D. L'iniziativa è inutile perché l'imputato assolto può chiedere il risarcimento delle spese allo Stato facendo capo alla Legge sulla responsabilità civile degli enti pubblici e degli agenti pubblici**

Questa legge viene applicata nel caso di una decisione amministrativa o giudiziaria che cagioni a terzi un danno per grave violazione di un dovere primordiale della funzione , e non c'entra dunque nulla con l'iniziativa in questione , visto che chi in prima istanza è assolto dal reato di eccesso di legittima difesa non subisce alcun danno dovuto a una grave violazione commessa da un giudice.

### **E. L'iniziativa è inutile perché l'art. 429 del CPP già prevede che l'imputato ha diritto a un'indennità per le spese sostenute se è pienamente o parzialmente assolto.**

In una puntata di Falò dedicata alla legittima difesa e andata in onda il 7 gennaio 2016, era stato intervistato anche un brissaghese che anni fa aveva ucciso con una coltellata uno dei suoi rapinatori, e che si era fatto difendere da un avvocato privato; il brissaghese era stato assolto ma per finire , malgrado l'indennità ricevuta, aveva dovuto sborsare di tasca sua ben 9'000 franchi per l'avvocato.

### **F. Vi è il pericolo che i giudici, sapendo che in caso di assoluzione dell'imputato che ha fatto capo al difensore privato lo Stato dovrebbe rimborsare tutti i costi, tenderanno in caso di dubbi a condannare l'imputato o ad assolverlo solo parzialmente.**

Ammesso e non concesso che un giudice cantonale si lasci condizionare da simili mere questioni finanziarie, va ricordato che in caso di condanna o di assoluzione solo parziale l'imputato può inoltrare un ricorso fino al Tribunale federale.

**G. Non é giusto che lo Stato paghi le spese dell'avvocato di fiducia a chi può permettersi di pagarsele di tasca propria.**

Si tratta di una questione di principio ed eventualmente di solidarietà e non di reddito. Lo Stato é responsabile della sicurezza di tutti i cittadini, indipendentemente dal reddito, e laddove un cittadino é costretto a difendersi da un'aggressione, e lo fa in modo legittimo, non é giusto che debba ancora assumersi i costi dell'avvocato. L'iniziativa offre anzi anche ai meno abbienti la possibilità, che oggi é assai remota, di farsi difendere da un avvocato di fiducia anziché da un avvocato d'ufficio, perché in caso di assoluzione i costi gli saranno rimborsati.

**H. Con l'approvazione dell'iniziativa si creerebbe una disparità di trattamento verso altri tipi di reati penali che non prevedono il rimborso integrale delle spese legali per gli imputati assolti.**

Non si può fare di ogni erba un fascio. Non tutti i reati penali sono uguali fra di loro. Un atto normativo lede il principio dell'uguaglianza sancito dall'art. 8 cpv 1 della Costituzione federale se a fronte di situazioni uguali (che nel caso in questione non sono date) opera distinzioni giuridiche su aspetti rilevanti non giustificate da motivi ragionevoli, oppure se sottopone a regime identico situazioni che presentano differenze tali da rendere necessario un trattamento diverso. Le situazioni paragonate nella prima ipotesi non devono essere necessariamente identiche sotto ogni aspetto; deve però esservi similitudine nei fatti pertinenti per la decisione da prendere. Entro i limiti di tali principi e dell'arbitrio il legislatore cantonale dispone di un ampio potere discrezionale, nel quale il Tribunale federale interferisce con riserbo e non lo limita attraverso le proprie concezioni d'impostazione di una questione.

In definitiva non si può paragonare fra di loro reati penali che sono differenti fra di loro e che dunque per il rimborso dei costi legali possono dipendere da una scelta politica giustificata da motivi ragionevoli. L'imputazione di eccesso di legittima difesa implica un coinvolgimento fisico e psicologico che non si riscontra in altri tipi di reati, e in ogni caso chi per difendere se stesso o i suoi famigliari da un'aggressione ha dovuto uccidere o ferire un malvivente é una vittima sia che esca vincente o sia (soprattutto) che esca perdente dal processo.

Né vanno dimenticate le responsabilità dello Stato in materia di sicurezza, per cui se lo Stato non é in grado di garantire sicurezza a tutti i cittadini é ragionevole che si assuma almeno i costi legali di quei cittadini che, avendo dovuto provvedere da sé alla propria sicurezza, sono poi stati processati e assolti.

Inoltre – altro fatto non riscontrabile per altri tipi di reato - un giorno o l'altro TUTTI i cittadini possono trovarsi di fronte a situazioni che volenti o nolenti li possano indurre a difendersi da eventuali aggressioni e a commettere un eventuale reato di eccesso di legittima difesa . Difatti il Ticino confina con uno Stato in cui sempre più spesso negli ultimi tempi – specie al Nord - avvengono furti e rapine perpetrati con inaudita violenza da bande di criminali , specialmente dell'est , che ogni tanto compiono razzie in territorio ticinese.

Non a caso la gravità della situazione in Italia ha spinto il Consiglio regionale della Lombardia ad approvare, il 24 giugno 2015, una legge che prevede il patrocinio a spese della Regione nei procedimenti penali per la difesa dei cittadini che, vittime di un delitto contro il patrimonio o contro la persona, siano accusati di aver commesso un delitto per eccesso colposo in legittima difesa e siano poi assolti.

E non a caso questa situazione ha portato il Ticino ad essere uno dei pochi Cantoni ad aver approvato , nella votazione federale del 28 febbraio 2016, l'iniziativa dell'UDC „per l'attuazione dell'espulsione degli stranieri che commettono reati“ (bocciata a livello federale dal 58,9% dei votanti, ma approvata in Ticino con il record nazionale del 59,4% dei votanti !).

Vi sono dunque molti motivi ragionevoli che giustificano quanto chiede l'iniziativa.

**Giorgio Ghiringhelli**

---

# Riferimenti ad alcuni articoli del Codice penale e del Codice di procedura penale

## Codice penale (CP)

### Art. 15 **Legittima difesa esimente**

Ognuno ha il diritto di respingere in modo adeguato alle circostanze un'aggressione ingiusta o la minaccia ingiusta di un'aggressione imminente fatta a sé o ad altri.

### Art. 16 **Legittima difesa disculpante**

<sup>1</sup> Se chi respinge un'aggressione eccede i limiti della legittima difesa secondo l'articolo 15, il giudice attenua la pena.

<sup>2</sup> Chi eccede i limiti della legittima difesa per scusabile eccitazione o sbigottimento non agisce in modo colpevole.

### Art. 17 **Stato di necessità esimente**

Chiunque commette un reato per preservare un bene giuridico proprio o un bene giuridico altrui da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile agisce lecitamente se in tal modo salvaguarda interessi preponderanti.

### Art. 18 **Stato di necessità disculpante**

<sup>1</sup> Se alcuno commette un reato per preservare se stesso o un'altra persona da un pericolo imminente e non altrimenti evitabile per la vita, l'integrità personale, la libertà, l'onore, il patrimonio o altri beni essenziali, il giudice attenua la pena se si poteva ragionevolmente pretendere che l'autore sacrificasse il bene in pericolo.

<sup>2</sup> Non agisce in modo colpevole colui dal quale non si poteva ragionevolmente pretendere che sacrificasse il bene in pericolo.

## Codice di procedura penale (CPP)

### Art. 130 **Difesa obbligatoria**

L'imputato deve essere difeso se:

- a. la carcerazione preventiva, compreso un arresto provvisorio, è durata più di dieci giorni;
- b. rischia di subire una pena detentiva superiore a un anno oppure una misura privativa della libertà;
- c. a causa del suo stato fisico o mentale o per altri motivi non è in grado di tutelare sufficientemente i suoi interessi processuali e il rappresentante legale non è in grado di farlo in sua vece;
- d. il pubblico ministero interviene personalmente dinanzi al tribunale di primo grado o al tribunale d'appello;
- e. si procede con rito abbreviato (art. 358-362).

### Art. 131 **Garanzia della difesa obbligatoria**



<sup>1</sup> Se la difesa è obbligatoria, chi dirige il procedimento provvede affinché sia designato senza indugio un difensore.

<sup>2</sup> Se gli estremi della difesa obbligatoria sono presenti già al momento dell'apertura della procedura preliminare, la difesa dev'essere assicurata dopo il primo interrogatorio da parte del pubblico ministero, ma in ogni caso prima che sia aperta l'istruzione.

<sup>3</sup> Le prove assunte prima della designazione di un difensore, benché la sua presenza fosse manifestamente necessaria, sono valide soltanto se l'imputato rinuncia alla loro riassunzione.

### **Art. 132 Difensore d'ufficio**

<sup>1</sup> Chi dirige il procedimento dispone una difesa d'ufficio se:

a. in caso di difesa obbligatoria:

1. nonostante ingiunzione, l'imputato non designa un difensore di fiducia,

2. il mandato è revocato al difensore di fiducia oppure questi lo rimette e l'imputato non designa un nuovo difensore entro il termine impartito;

b. l'imputato è sprovvisto dei mezzi necessari e una sua difesa s'impone per tutelare i suoi interessi.

<sup>2</sup> Una difesa s'impone per tutelare gli interessi dell'imputato segnatamente se non si tratta di un caso bagatellare e il caso penale presenta in fatto o in diritto difficoltà cui l'imputato non potrebbe far fronte da solo.

<sup>3</sup> Non si tratta comunque di un caso bagatellare se si prospetta una pena detentiva superiore a quattro mesi, una pena pecuniaria superiore a 120 aliquote giornaliere o un lavoro di pubblica utilità superiore a 480 ore.

### **Art. 133 Designazione del difensore d'ufficio**

<sup>1</sup> Il difensore d'ufficio è designato da chi, nella relativa fase procedurale, dirige il procedimento.

<sup>2</sup> Chi dirige il procedimento designa il difensore d'ufficio tenendo possibilmente conto dei desideri dell'imputato.

### **Art. 429 Pretese**

<sup>1</sup> Se è pienamente o parzialmente assolto o se il procedimento nei suoi confronti è abbandonato, l'imputato ha diritto a:

a. un'indennità per le spese sostenute ai fini di un adeguato esercizio dei suoi diritti procedurali;

b. un'indennità per il danno economico risultante dalla partecipazione necessaria al procedimento penale;

c. una riparazione del torto morale per lesioni particolarmente gravi dei suoi interessi personali, segnatamente in caso di privazione della libertà.

<sup>2</sup> L'autorità penale esamina d'ufficio le pretese dell'imputato. Può invitare l'imputato a quantificarle e comprovarle.